



COMUNE DI SESTOLA

Provincia di Modena

telefono 0536 61790

Corso Umberto I° n° 5 - 41029 Sestola (MO) c.f. e p.i. 00511340366

Originale

Deliberazione n.15

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 20:30 in modalità videoconferenza

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati per l'odierna seduta presso la sala comunale i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Fabio Magnani	SINDACO	Presente
Marco Bonucchi	VICE SINDACO	Presente
Valerio Barbati	Consigliere	Presente
Morena Tintorri	Assessore	Presente
Matteo Boldrini	Consigliere	Presente
Ubaldo Berri	Consigliere	Presente
Elena Giovanardi	Consigliere	Presente
Stefano Serafini	Consigliere	Presente
Gionata Magnani	Consigliere	Presente
Sabrina Bastai	Consigliere	Presente
Ubaldo Fraulini	Consigliere	Presente

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Totale Presenti 11 Totale Assenti 0

Assiste Il Vice Segretario Comunale Monica Berti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Fabio Magnani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, purché la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Ritenuto di non modificare le aliquote in vigore per l'anno 2021 così riassunte

ALiquota	TIPOLOGIA IMMOBILI
5 per mille	Abitazione principale categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze
10,6 per mille	ALiquota ORDINARIA: si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote differenziate espressamente indicate nel presente
10,5 per mille	ALiquota AGEVOLATA: si applica ai fabbricati classificati nella categoria D esclusi i D5
7,6 per mille	ALiquota AGEVOLATA: si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, con esclusione degli immobili ricompresi nella categoria A1/A8/A9, concessi in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purché destinati a
0,0 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,0 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita –
ESENTI	Terreni agricoli

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Consiglieri di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Berti Dott.ssa Monica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000. e la regolarità contabile

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco e l'intervento dei Consiglieri (il tutto integralmente registrato e pubblicato all'albo del Comune di Sestola)

Con la seguente votazione, resa tramite appello nominale effettuato dal Vice Segretario, con riscontro video/audio: Consiglieri presenti e votanti n 11., voti favorevoli n.8 contrari 2 (Bastai Sabrina.Fraulini Ubaldo) astenuti 1 (Magnani Gionata)

D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2022;
- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022
- 4) ;
- 5) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALiquota	TIPOLOGIA IMMOBILI
5 per mille	Abitazione principale categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze
10,6 per mille	ALiquota ORDINARIA: si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote differenziate espressamente indicate nel presente
10,5 per mille	ALiquota AGEVOLATA: si applica ai fabbricati classificati nella categoria D esclusi i D5
7,6 per mille	ALiquota AGEVOLATA: si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, con esclusione degli immobili ricompresi nella categoria A1/A8/A9, concessi in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purché destinati a
0,0 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,0 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita –
ESENTI	Terreni agricoli

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre, in considerazione dell'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con la seguente separata votazione, resa tramite appello nominale effettuata dal Sindaco, con riscontro video/audio.

Consiglieri presenti e votanti n 11., voti favorevoli n.8 contrari 2 (Bastai Sabrina.Fraulini Ubaldo) astenuti 1 (Magnani Gionata)

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
Fabio Magnani

Il Vice Segretario Comunale
Monica Berti

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.